



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/04/2024** (punto N 12)

Delibera

N 471

del 22/04/2024

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Sandro PIERONI

*Direttore* Roberto SCALACCI

*Oggetto:*

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della L.R. 16/1999, su tutto il territorio dei Comuni di Villa Collemantina e Castiglione di Garfagnana (LU), per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì, nel periodo 01 giugno - 31 ottobre degli anni 2024 e 2025.

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare l'articolo 14 che, al comma 1, prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema conseguenti anche a eventi climatici eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei residenti sono sempre fatti salvi;

Preso atto delle note del Sindaco di Castiglione di Garfagnana pervenuta in data 31/08/2023, protocollo n. 402784, e quella del Sindaco di Villa Collemandina del 13/06/2023, protocollo n. 276904, con le quali si richiede l'attivazione di un provvedimento di limitazione alla raccolta ai sensi dell'art 14 comma 1 e 2bis, per i territori dei Comuni di riferimento;

Tenuto conto che per omogeneità di territorio, anche al fine di evitare situazioni che possano ingenerare disagio negli utenti e nei relativi controlli si ritiene necessario provvedere ad istituire con le stesse modalità le limitazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei ai sensi dell'art.14 della L.R.16/1999 per i territori dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina (LU);

Tenuto conto altresì della relazione tecnica che, per i territori dei suddetti comuni, evidenzia il ricorrere di condizioni climatiche avverse e l'estrema fragilità del bosco sottoposto a ricorrenti ed estesi fenomeni di instabilità;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l.r. 16/1999, istituire sul territorio dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina (LU) il divieto di raccolta di funghi, limitato ai soli non residenti nei succitati Comuni, per le giornate di martedì e venerdì per il periodo 1 giugno – 31 ottobre per gli anni 2024 e 2025;

Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:

- ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della l.r. 16/1999;
- nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;

Considerata l'opportunità di monitorare, nei periodi di vigenza, le ricadute sull'ambiente forestale dell'istituzione del divieto di raccolta;

A voti unanimi

### DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 sul territorio dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina (LU), per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì per il periodo 1 giugno – 31 ottobre per gli anni 2024 e 2025;

- 2) di stabilire che il divieto non debba applicarsi:
  - a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della L.R.16/1999;
  - b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della L.R. 16/1999, nei fondi medesimi;
- 3) di stabilire che i Comuni provvedano ad una adeguata diffusione del presente atto per i territori di propria competenza ed in quello dei Comuni confinanti;
- 4) di affidare all'Unione Comuni Garfagnana, in quanto soggetto competente per territorio in materia di forestazione ai sensi dell'art.3 ter della L.R. 39/00, il compito di monitorare gli effetti di tali divieti sull'ambiente forestale trasmettendo alla Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;
- 5) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1) sulla base delle relazioni trasmesse dall'Unione Comuni Garfagnana, a valutare l'opportunità di confermare o meno tali divieti oltre la data del 31 ottobre 2025;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente responsabile  
Sandro Pieroni

Il Direttore  
Roberto Scalacci